

Regolamento adottato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 69 del 29/11/2016



Oggetto: Regolamento per l'assegnazione
delle borse di studio



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

Articolo 1 - Premessa

L'Amministrazione Comunale di Angera, in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge Regionale n°31/80, con lo scopo di valorizzare, sostenere il profitto scolastico degli studenti e incoraggiare la prosecuzione agli studi, indice un pubblico concorso per l'assegnazione di borse di studio agli studenti meritevoli.

Articolo 2 - Finalità

Il Comune di Angera, riconoscendo come interesse della comunità locale il favorire l'innalzamento del livello di scolarizzazione tra i giovani, stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico, nonché l'indicatore ISEE di tutti i componenti familiari produttori di reddito. Gli interventi previsti mirano a stimolare gli studenti particolarmente meritevoli e a favorirne l'assolvimento dell'obbligo scolastico, contrastandone la dispersione.

Articolo 3 - Numero ed entità delle borse di studio

Le borse di studio hanno l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti vincitori ma non sono vincolate a particolari spese e restano nella discrezionalità totale del vincitore.

Le borse di studio da attribuire sono così ripartite:

- a) n° 2 borse di studio a studenti che hanno frequentato l'ultimo anno della Scuola Secondaria di 1° grado (categoria a);
- b) n° 2 borse di studio a studenti frequentanti una classe della Scuola Secondaria di 2° grado dalla 1ª alla 4ª (categoria b);
- c) n° 2 borse di studio a studenti che hanno frequentato l'ultimo anno della Scuola Secondaria di 2° grado (categoria c).

L'importo delle singole borse di studio verrà fissato annualmente in relazione alle disponibilità finanziarie del Bilancio Comunale e in base alle eventuali donazioni ricevute da privati, avendo cura di destinare la somma maggiore alla categoria c) e via via in maniera decrescente alle categorie b) e a), garantendo, in ogni caso, un'adeguata proporzionalità.

In caso di mancata assegnazione di una o più borse di studio per assenza di partecipanti, gli importi saranno utilizzati per l'assegnazione delle borse di studio del successivo anno scolastico. Il premio è costituito da una somma in denaro da corrispondere in un'unica soluzione, mediante assegno circolare o altra forma idonea, per ogni studente che possieda i requisiti sotto indicati e faccia pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata della prescritta documentazione.

Articolo 4 - Bando di concorso

Il bando di concorso per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento è emanato con atto del Responsabile di Area dandone massima pubblicità con avviso e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, in cui siano chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso e indicando la scadenza per la presentazione delle domande.

Possono partecipare gli studenti iscritti all'anagrafe della popolazione del Comune di Angera che posseggano i requisiti e che facciano pervenire, nei termini stabiliti, la domanda corredata dalla prescritta documentazione.

Articolo 5 - Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti le scuole di istruzione secondaria statali (comprendente sia scuole secondarie di I° grado che di II° grado) o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato.

Sono pertanto esclusi corsi serali, domenicali e per corrispondenza, nonché corsi di recupero. Sono inoltre ammessi gli studenti che abbiano conseguito il diploma di maturità indipendentemente dalla loro iscrizione a un corso di istruzione universitaria.

E' necessario che i candidati:

- 1) non abbiano frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di borsa di studio;
- 2) non beneficino di borse di studio e/o altre provvidenze concesse da enti o privati;
- 3) non siano già stati destinatari della borsa di studio erogata nell'anno precedente dal Comune di Angera.

Articolo 6 - Criteri di valutazione

Nel formulare la graduatoria si terrà in considerazione sia il profitto scolastico che la situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:

Scuola Secondaria di 1° grado: votazione finale non inferiore a 9/10

Voto finale	9	10
Punteggio	9	10

Scuola Secondaria di 2° grado: (dalla 1ª alla 4ª classe): votazione finale non inferiore a 8,51-8,75/10

Voto finale	8,50/9	9,01/9,50	9,51/9,99	10
Punteggio	7	8	9	10

Superamento esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori – diploma di maturità – con votazione finale non inferiore a 91-95/100

Voto maturità	91/95	96/99	100
Punteggio	8	9	10

Fasce ISEE

Situazione reddituale relativa all'anno solare precedente l'indizione del bando di concorso con i seguenti punteggi:

Reddito Euro	Fino a 11.494,00=	Da 11.494,01= a 12.494,00=	Da 12.494,01= a 13.494,00=	Da 13.494,01= a 14.494,00=	Da 14.494,01= a 15.494,00=	Oltre 15.494,01=
Punteggio	3	2	1,50	1	0,50	0

La mancata o tardiva consegna delle dichiarazioni ISEE comporterà automaticamente l'inserimento nella fascia ISEE più alta.

Articolo 7 - Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore, o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune di Angera e dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo comunale, entro i termini di scadenza stabiliti dal bando di concorso, corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia del certificato o dichiarazione di studio, rilasciato dall'Autorità scolastica competente, dal quale risulti la votazione finale, di ciascuna materia, conseguita nell'anno scolastico relativo al bando di concorso. Nello stesso o in altro analogo certificato deve risultare che il concorrente sia iscritto al nuovo anno scolastico; tale dichiarazione non è necessaria per chi abbia regolarmente terminato il percorso di studi;
- b) attestazione dell'indicatore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare rilasciata dagli enti competenti, in corso di validità, contenente i dati sulla situazione reddituale relativo all'anno solare precedente l'indizione del bando.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate dalla prescritta documentazione, a eccezione della dichiarazione ISEE, la cui mancata o tardiva consegna comporterà automaticamente l'inserimento nella fascia ISEE più alta.

La documentazione presentata non viene restituita.

Articolo 8 - Assegnazione delle borse di studio

L'Ufficio Cultura e Istruzione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità. Verranno escluse a priori le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nell'apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, riportando accanto agli stessi sia la valutazione del merito scolastico che il reddito ISEE della famiglia di appartenenza, in base al quale si stilerà la graduatoria. Il Responsabile dell'Area Istruzione e Cultura con propria determinazione approverà la graduatoria ed assegnerà le borse di studio nei limiti degli assegni disponibili.

Il conferimento delle stesse è disposto a favore dei primi classificati con riguardo al numero di borse di studio disponibili e sarà data comunicazione scritta ai concorrenti risultati vincitori.

A parità di punteggio si privilegerà la situazione reddituale più bassa e a parità di quest'ultima l'importo della borsa di studio verrà diviso tra i partecipanti che concorrono alla stessa categoria di borsa di studio.

Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica.

Articolo 9 - Ricorsi

I concorrenti, nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, possono prendere visione della propria documentazione attinente la propria istanza e presentare al Sindaco, sempre nell'arco degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell'istanza, in base alla normativa vigente.

Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.

Articolo 10 - Verifiche e sanzioni

L'Amministrazione Comunale svolgerà accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e all'autenticità dei documenti presentati dai soggetti richiedenti.

Qualora si verificano, dai controlli effettuati, dichiarazioni mendaci o non conformi al regolamento, verrà sospeso il beneficio richiesto, ovvero in caso già erogato, l'assegnatario è tenuto alla sua restituzione.

Il Comune in tale specifico caso segnalerà il fatto all'Autorità giudiziaria affinché giudichi circa la sussistenza degli eventuali reati di cui agli artt. 483, 485, 489, 495, e 640 del Codice Penale.

Articolo 11 - Condizioni di esclusione delle istanze di ammissibilità

Costituiranno motivo di irricevibilità della domanda:

- 1 – l'errata o parziale compilazione della domanda;
- 2 – la mancanza della documentazione richiesta;
- 3 – la mancanza della firma;
- 4 – la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;
- 5 – la mancata osservanza delle indicazioni per la presentazione della domanda fornite dal bando.